

275.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegni di legge</b> (Approvazioni in Commissione) .....	6713	<b>Proposta di legge costituzionale</b> (Annunzio) .....	6713
<b>Ministro dell'Interno</b> (Trasmissione di documenti) .....	6714	<b>Proposta di legge S. 115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281-bis</b> (Approvato dal Senato) n. 2871:	
<b>Missioni vevoli nella seduta dell'11 novembre 1993</b> .....	6713	(Articolo 12) .....	6693
<b>Mozione, risoluzioni, interpellanza ed interrogazioni</b> (Annunzio) .....	6714	(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	6693
<b>Progetto di legge S. 408-867-1088-1028-1261</b> (Approvato dal Senato) n. 2967:		<b>Proposte di legge:</b>	
(Articolo 1) .....	6707	(Annunzio) .....	6713
(Emendamenti) .....	6707	(Approvazioni in Commissione) .....	6713
		<b>Richiesta ministeriale di parere parlamentare</b> .....	6714

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*PROPOSTE DI LEGGE: S. 115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281-BIS. — SENATORI PECCHIOLO ED ALTRI; DE MATTEO; COMPAGNA ED ALTRI; COMPAGNA ED ALTRI; FABBRI ED ALTRI; ACQUAVIVA ED ALTRI; GAVA ED ALTRI; SPERONI ED ALTRI; ROCCHI ED ALTRI — DISCIPLINA DELLE CAMPAGNE ELETTORALI PER L'ELEZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E AL SENATO DELLA REPUBBLICA (APPROVATA DAL SENATO) (2871);*

*PIRO — DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE (255);*

*MATTARELLA ED ALTRI — MISURE URGENTI PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SISTEMA DELLE TELECOMUNICAZIONI DI MASSA (538);*

*CARIGLIA ED ALTRI — DISCIPLINA DEI SONDAGGI PREELETTORALI (657);*

*PAPPALARDO — NORME IN MATERIA DI SPESE ELETTORALI (826);*

*BATTISTUZZI ED ALTRI — NORME PER LA DISCIPLINA DEI SONDAGGI DI OPINIONE (1026);*

*TASSONE ED ALTRI — DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI PROPAGANDA ELETTORALE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURA DI PREVENZIONE (2253);*

*TASSI — ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI DENUNCIA DELLE SPESE ELETTORALI AI NON ELETTI (2381);*

*FORTUNATO — DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE (2483);*

*FORTUNATO — DISCIPLINA DEI SONDAGGI PREELETTORALI (2507);*

*MARTINAT ED ALTRI — MODIFICHE ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212, IN MATERIA DI DIVIETO DI PUBBLICAZIONE E DI DIFFUSIONE DI SONDAGGI NEL CORSO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI (2821);*

*BUTTI — DIVIETO DI DIFFUSIONE DEI SONDAGGI DI OPINIONE DURANTE LE CONSULTAZIONI ELETTORALI (2916)*



**ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 12.**

*(Sanzioni).*

1. In caso di inosservanza delle norme di cui agli articoli 1 e 2, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica le sanzioni previste dall'articolo 31, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. Per la violazione delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.

3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

4. Per la violazione del divieto di cui all'articolo 5 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecento milioni a lire un miliardo.

5. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di inosservanza della diffida, per la violazione degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a due mensilità e non superiore a dodici mensilità dell'indennità parlamentare nell'ammontare lordo ».

6. Per il mancato deposito del rendiconto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a dodici e non superiore a ventiquattro mensilità dell'indennità parlamentare nell'ammontare lordo.

7. Per la violazione dei limiti di spesa consentiti a candidati, liste, gruppi di liste, partiti o movimenti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite medesimo.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 12.**

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 12. 10.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. In caso di inosservanza delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni emesse dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 1, il Garante applica la sanzione amministra-

tiva pecuniaria da lire 50 milioni a lire 200 milioni. Diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo a ripristinare entro un termine congruo e comunque non oltre cinque giorni le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione di vigilanza, indicandone le modalità. In caso di mancato tempestivo adeguamento alla diffida, applica la sanzione pecuniaria di cui sopra aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Se il mancato tempestivo adeguamento avviene negli ultimi dieci giorni di campagna elettorale, la sanzione amministrativa è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione pecuniaria da 50 a 200 milioni di lire è applicata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le infrazioni.

**0. 12. 10. 5.**

Vigneri, Bassanini, Barbera, Bargone, Alfonsina Rinaldi, Tortorella.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni emesse dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, applica la sanzione pecuniaria di cui sopra aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente

comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione pecuniaria da cinquanta a duecento milioni di lire è irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo 1 a ripristinare entro un termine congruo e comunque non oltre tre giorni le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione di vigilanza, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza della diffida il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione e della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.

**0. 12. 10. 22.**

La Commissione.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Per la violazione del divieto di cui all'articolo 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

**0. 12. 10. 17.**

Bargone, Vigneri, Bassanini.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 5, comma 1, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni a lire 1 miliardo. In caso di mancanza totale o parziale delle indi-

cazioni di cui al comma 2, dello stesso articolo 5, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra lire 1 milione e lire 100 milioni.

0. 12. 10. 23.

La Commissione.

*Al comma 4, sostituire le parole: si applica con le seguenti: il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica.*

0. 12. 10. 6.

Vigneri, Bassanini, Barbera,  
Bargone, Alfonsina Rinaldi,  
Tortorella.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: per la pubblicazione o diffusione di sondaggi nel periodo soggetto al divieto, e da lire un milione a lire cento milioni per la inosservanza delle disposizioni del comma 2 di detto articolo 5.*

0. 12. 10. 2.

Lavaggi.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Nel caso di inosservanza della diffida per la violazione degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 5 luglio 1982, n. 441, e dell'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 4 della presente legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a due mensilità e non superiore a dodici mensilità dell'indennità parlamentare nell'ammontare lordo.

0. 12. 10. 18.

Vigneri, Bargone, Barbera, Bassanini.

*Al comma 5, sostituire le parole: da lire 10 milioni a lire 100 milioni con le seguenti: da lire 50 milioni a lire 200 milioni.*

0. 12. 10. 7.

Vigneri, Bassanini, Barbera,  
Bargone, Alfonsina Rinaldi,  
Tortorella.

*Al comma 6, sostituire le parole da: non inferiore fino alla fine del comma con le seguenti: pari all'intera spesa effettuata.*

0. 12. 10. 20.

Piscitello, Novelli.

*Al comma 6, sostituire le parole: non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto con le seguenti: non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.*

0. 12. 10. 8.

Vigneri, Bassanini, Barbera,  
Bargone, Alfonsina Rinaldi,  
Rodotà, Tortorella.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 5 a 50 milioni di lire. Allorché la registrazione per l'operazione finanziaria o la dichiarazione successiva siano errate o mendaci in misura inferiore al 5 per cento delle operazioni complessive si applica la pena pecuniaria da 5 a 50 milioni di lire. Alla stessa pena soggiace chi viola l'articolo 7.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 8.*

0. 12. 10. 19.

Vigneri, Bargone.

*Sostituire il comma 7 con i seguenti:*

7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato nei casi espressamente previsti nel presente articolo e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto con delibera della Camera di appartenenza.

## XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1993

*7-bis.* In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 6-bis, da parte di un candidato proclamato eletto, il collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi 15 giorni, applica la sanzione di cui al comma 5. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica.

*7-ter.* Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6, la decadenza dalla carica.

*7-quater.* Al fine della dichiarazione di decadenza, il collegio di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7 e 7-bis, al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento.

**0. 12. 10. 25.** La Commissione.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: articolo 6, comma 6-bis con le seguenti: articolo 6, comma 7.*

*Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: articolo 6, comma 6-bis, con le seguenti: articolo 6, comma 7.*

**0. 12. 10. 3.** Passigli.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: articolo 6, comma 1, inserire le seguenti: computate anche le spese di cui al comma 3 del medesimo articolo 6, .*

**0. 12. 10. 9.**  
Vigneri, Bassanini, Barbera,  
Bargone, Alfonsina Rinaldi,  
Tortorella.

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: garanzia elettorale inserire le seguenti: , o in caso di avvenuto ricorso, il Collegio centrale di garanzia elettorale, .*

**0. 12. 10. 4.** Passigli.

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: che hanno erogato al candidato contributi con le seguenti: che hanno erogato contributi al candidato, o al partito, movimento, lista o gruppo di candidati.*

**0. 12. 10. 1.** Passigli.

*Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: al candidato inserire le seguenti: o al partito, movimento, lista o gruppo di candidati.*

**0. 12. 10. 10.**  
Vigneri, Bassanini, Barbera,  
Bargone, Alfonsina Rinaldi,  
Tortorella.

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: da lire 10 milioni a lire 100 milioni con le seguenti: da lire 50 milioni a lire 200 milioni.*

**0. 12. 10. 11.** Vigneri, Bassanini.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: da lire 10 milioni a lire 100 milioni con le seguenti: da lire 50 milioni a lire 200 milioni.*

**0. 12. 10. 12.** Vigneri, Bassanini.

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. In caso di mancato deposito dei rendiconti delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire dei contributi per le spese elettorali di cui all'articolo 8, i Presidenti delle Camere diffidano i soggetti



medesimi a depositare i rendiconti nei successivi quindici giorni e sospendono il versamento del contributo per le spese elettorali sino al deposito del rendiconto. Il mancato deposito alla scadenza del termine comporta la perdita del contributo.

**0. 12. 10. 13.**

Vigneri, Bassanini, Barbera.

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

11-bis. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 11, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

**0. 12. 10. 24.**

La Commissione.

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

12. La violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 9, accertata dal Collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 8, comma 6, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria applicata dalla stessa Corte, non inferiore all'importo eccedente il limite consentito e non superiore al triplo dell'importo stesso. La violazione del limite di spesa complessivo previsto dall'articolo 9 da parte di un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 8, accertata dal Collegio della Corte dei conti e da questo comunicata ai Presidenti delle Camere, comporta l'esclusione da parte del Presidente della Camera di appartenenza dal contributo spettante al partito o movimento politico.

**0. 12. 10. 14.**

Vigneri, Bassanini, Barbera,  
Bargone, Alfonsina Rinaldi,  
Tortorella.

*Sostituire il comma 14 con il seguente:*

14. Il comma 5 dell'articolo 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

5. «In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni ».

**0. 12. 10. 26.**

La Commissione.

*Sostituire il comma 14 con il seguente:*

14. Il comma 5 dell'articolo 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

« 5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50 milioni a lire 200 milioni. Diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ovvero i soggetti di cui al comma 2, a ripristinare, entro un termine congruo e comunque non oltre cinque giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizioni del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di mancato tempestivo adeguamento alla diffida, applica la sanzione pecuniaria di cui sopra aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Se il mancato tempestivo adeguamento avviene negli ultimi dieci giorni di campagna elettorale, la sanzione amministrativa è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo ».

**0. 12. 10. 15.**

Vigneri, Bassanini, Barbera,  
Bargone, Alfonsina Rinaldi,  
Tortorella.

## XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1993

*Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*

0. 12. 10. 16.

Vigneri, Bassanini, Barbera, Bargone, Alfonsina Rinaldi, Tortorella.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

16. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e nell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

0. 12. 10. 21.

Vito, Pannella, Taradash, Cicciomessere, Bonino.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 12.

(Sanzioni).

1. In caso di inosservanza delle norme di cui agli articoli 1 e 2 il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica le sanzioni previste dall'articolo 31, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire 50 milioni.

3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

4. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500 milioni a lire un miliardo.

5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 6, il Collegio applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 6, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.

7. Il mancato deposito della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 6-bis, ed il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 5 e 6, la decadenza dalla carica. Al fine della dichiarazione di decadenza il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento delle violazioni di cui al precedente periodo al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare eletto.

8. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 6, comma 6-bis, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 11-ter, comma 5, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 100 milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 6 per i contributi erogabili ai candidati.

9. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

10. In caso di mancato deposito dei rendiconti delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 8 i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del rendiconto.

11. In caso di mancato deposito dei rendiconti delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, la sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 8, comma 6, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni a lire un miliardo.

12. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 9, la sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 8, comma 6, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 8, la sezione della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.

13. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2 milioni.

14. Il comma 5 dell'articolo 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

« 5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica le sanzioni previste dall'articolo 31, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223. In caso di inosservanza delle norme di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni. ».

15. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e

II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto.

12. 10.

La Commissione.

*Al comma 1, dopo le parole:* il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica aggiungere le seguenti: agli editori di giornali e periodici, nonché ai concessionari e ai titolari di autorizzazione esercenti attività di radiodiffusione sonora televisiva.

12. 1.

Maroni, Dosi.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Per la violazione del divieto di cui all'articolo 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

12. 7.

Bargone, Vigneri, Bassanini.

*Al comma 4, sostituire la parola:* cinquecento *con la seguente:* cento.

12. 2.

Boato, Giuliani.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Nel caso di inosservanza della diffida, per la violazione degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 5 luglio 1982, n. 441, e dall'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 4, della presente legge si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a due mensilità e non superiore a dodici mensilità dell'indennità parlamentare nell'ammontare lordo.

12. 8.

Bargone, Vigneri, Bassanini.

## XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1993

Al comma 5, al capoverso, dopo le parole: articoli 2 inserire le seguenti: , primo comma, numeri 1) e 2).

12. 3.

Vito, Pannella, Taradash, Cicciomessere, Bonino.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. L'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 5 a 50 milioni di lire. Allorché la registrazione per l'operazione finanziaria o la dichiarazione successiva siano errate o mendaci in misura inferiore al 5 per cento delle operazioni complessive si applica la pena pecuniaria da 5 a 50 milioni di lire. Alla stessa pena soggiace chi viola l'articolo 7.

12. 9.

Bargone, Vigneri, Bassanini.

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

6. La raccolta di fondi di finanziamenti al di fuori dei limiti temporali di cui al comma 4 dell'articolo 6 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo dei fondi raccolti.

7. Per la violazione dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 6, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a dodici e non superiore a ventiquattro mensilità dell'indennità parlamentare nell'ammontare lordo. Per la infedele dichiarazione si applica una sanzione amministrativa compresa tra il doppio e il quintuplo della somma non dichiarata di spesa, nonché, per la effettuazione di spese o l'assunzione di obbligazioni per acquistare beni o servizi diversi da quelli di cui all'articolo 10, si applica una sanzione amministrativa non inferiore al triplo dell'importo eccedente il limite medesimo ovvero di quello destinato ad altre spese.

12. 6.

Diana.

Al comma 7, sostituire le parole da: amministrativa fino alla fine del comma con le seguenti: pari all'intera spesa effettuata.

12. 4.

Piscitello, Novelli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2 milioni.

9. Il comma 5 dell'articolo 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

« 5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica le sanzioni previste dall'articolo 31, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223. In caso di inosservanza delle norme di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni ».

12. 5.

Patria.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e nell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

12. 11.

Vito, Pannella, Taradash, Cicciomessere, Bonino.

## SUBEMENDAMENTI

ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 12. 01.

Al comma 1, sostituire: 91 miliardi con: 30 miliardi.

0. 12. 01. 4.

Passigli, Bianchini, Ayala.

*Al comma 1, sostituire la cifra: 91 con la seguente: 45.*

**0. 12. 01. 2.**

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Rapagnà, Taradash.

*Al comma 1, sostituire la cifra: 91 con la seguente: 60.*

**0. 12. 01. 3.**

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Rapagnà, Taradash.

*Sopprimere il comma 3.*

**0. 12. 01. 5.**

Passigli, Bianchini, Ayala.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. All'articolo 1 della legge 8 agosto 1980, n. 422, le parole: « 15 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 45 miliardi ».

**0. 12. 01. 1.**

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Taradash, Rapagnà.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**ART. 12-bis.**

1. Il contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 8 viene erogato fino a concorrenza dell'ammontare complessivo di 91 miliardi di lire.

2. In relazione alle spese connesse all'attuazione dell'articolo 8, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, apposito capitolo per memoria, qualificato « capitolo per spese obbligatorie ». Nel caso di elezioni politiche anticipate, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, pari a lire 61 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) dello

stato di previsione del Ministero del tesoro, che per il 1994 è aumentato a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto un fondo il cui ammontare è pari, in occasione delle prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale. Il fondo viene ripartito tra i partiti e i movimenti aventi diritto al rimborso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale.

4. Ai maggiori oneri connessi all'attuazione del comma 3, pari a lire 15,5 miliardi, si provvede a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le relative risorse affluiscono al capitolo istituito ai sensi del comma 2.

5. Per i contributi relativi alle spese per l'elezione al Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11.

**12. 01 (nuova formulazione).**

La Commissione.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**ART. 12-bis.**

1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore

a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione delle poste l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.

**12. 02.**

Piscitello, Novelli.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**ART. 12-bis.**

1. Per il materiale tipografico, attinente alle campagne elettorali, commissionato dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

2. Nel numero 18 della tabella A, parte 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « materiale tipografico, attinente le campagne elettorali ».

**12. 03.**

Piscitello, Novelli.

**SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 12.04.**

*Sostituire le parole: gratuitamente a disposizione con le seguenti: a disposizione, in base a proprie norme regolamentari;.*

**0. 12. 04. 1.**

La Commissione.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**ART. 12-bis.**

1. A partire dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Ca-

mera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere gratuitamente a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

**12. 04.**

Piscitello, Novelli, Dalla Chiesa.

*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

**ART. 12-bis.**

1. Alla trasmissione al collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 6-bis, sono tenuti anche i candidati non eletti.

**12. 05.**

La Commissione.

*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

**ART. 12-bis.**

1. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancari o postali di cui al comma 5 dell'articolo 6.

**12. 06.**

La Commissione.

*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

**ART. 12-bis.**

*(Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali).*

1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e per le elezioni dei consigli delle regioni a sta-

tuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e le relative sanzioni previste nell'articolo 12 e le disposizioni di cui agli articoli aggiuntivi 12. 02, 12. 03 e 12. 04 della presente legge.

2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali e del sindaco e del presi-

dente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 5 e le relative sanzioni previste nell'articolo 12 e le disposizioni di cui agli articoli aggiuntivi 12. 02, 12. 03 e 12. 04 della presente legge.

3. L'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato.

**12. 07.** *(Nuova formulazione).*

La Commissione.





*PROGETTI DI LEGGE: S. 408, 867, 1088, 1028, 1261. — SENATORI BORRONI ED ALTRI; COPPI: DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO; COVIELLO ED ALTRI; GIBERTONI E OTTAVIANI. — RIORDINAMENTO DELLE COMPETENZE REGIONALI E STATALI IN MATERIA AGRICOLA E FORESTALE E ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (APPROVATO DAL SENATO) (2967)*

*PATUELLI — RIORDINAMENTO DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE (863)*

*FELLISSARI ED ALTRI — ORDINAMENTO DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELL'ALIMENTAZIONE (1030)*

*FERRI ED ALTRI — RIFORMA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE (1876)*

*TASSI — RIORDINAMENTO DELLE COMPETENZE DELLO STATO IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE (2736)*

*CAVERI — ATTRIBUZIONE ALLE REGIONI DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE (2923)*

*ANGHINONI ED ALTRI — RIORDINAMENTO DELLE COMPETENZE REGIONALI E STATALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE ED ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGROALIMENTARI E FORESTALI PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (2971)*

-----



**ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è soppresso.

2. Sono di competenza delle regioni tutte le funzioni in materia di agricoltura e foreste, di acquacoltura e agriturismo, nonché le funzioni relative alla conservazione e allo sviluppo del territorio rurale, ad esclusione di quelle attribuite dalla presente legge al Ministero di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Con apposite norme di attuazione, nel rispetto dei relativi statuti, saranno trasferite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni e competenze di cui al comma 2.

4. Le regioni concorrono all'elaborazione e all'attuazione della politica nazionale e comunitaria nelle materie oggetto della presente legge con le modalità e le procedure stabilite dalla legge stessa.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE**

**ART. 1.**

1. Il Ministero dell'ambiente è soppresso.

2. Le funzioni già esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per

quanto attiene alla politica comunitaria e di indirizzo, e le funzioni del Ministero dell'ambiente sono trasferite al Ministero dei lavori pubblici, che assume la denominazione di « Ministero del territorio, delle politiche ambientali e dell'agricoltura ».

3. Il personale dipendente dal Ministero dell'ambiente è trasferito al Ministero del territorio, delle politiche ambientali e dell'agricoltura.

4. Il personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste è trasferito alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, salvo il personale necessario per lo svolgimento delle funzioni relative alla politica comunitaria e di indirizzo di cui al comma 2, che è trasferito al Ministero del territorio, delle politiche ambientali e dell'agricoltura.

1. 1.

Tassi.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 1.**

1. Le funzioni amministrative relative alla materia dell'agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 117 della Costituzione comprendono quelle inerenti alle risorse e attività agricole e forestali, all'alimentazione e all'agroindustria, agli interventi sul mercato agricolo e alimentare, all'acquacoltura ed alla pesca marittima per quanto concerne la produzione ittica alimentare, alla zootecnia ed alla veterinaria per quanto concerne la profilassi zoonosanitaria, all'agriturismo, alla conservazione ed allo sviluppo delle zone rurali.

2. Nelle materie di cui al comma 1, il riordinamento delle competenze regionali e statali è disciplinato dalla presente legge.

3. Le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le regioni danno immediata attuazione ai regolamenti ed alle direttive della Comunità europea.

5. Le regioni partecipano alla formazione degli atti comunitari ed all'attività degli organi della Comunità europea con le modalità e le procedure stabilite dalla presente legge.

6. Il Governo esercita le funzioni di coordinamento generale della programmazione, di determinazione di *standard* tecnici e di rappresentanza unitaria nelle sedi comunitarie ed internazionali nonché le altre funzioni espressamente previste dalla presente legge e procede ad interventi sostitutivi degli organi regionali quando l'inerzia delle regioni riguardi l'adempimento di obblighi internazionali e comunitari secondo quanto disposto dall'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

1. 2. Caveri.

*Sopprimere il comma 1.*

1. 15. La Commissione.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* ed il riordinamento delle competenze regionali e statali è disciplinato dalla presente legge.

1. 3. Caveri.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Sono di competenza delle regioni tutte le funzioni relative all'agricoltura ed alle foreste, di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese quelle inerenti

alla risorse agricole e forestali, all'agro-industria alimentare, all'acquacoltura ed alla pesca marittima per quanto concerne la produzione ittica alimentare, alla zootecnia ed alla veterinaria per quanto concerne la profilassi zoosanitaria, al servizio repressione frodi ed al controllo sanitario delle derrate, all'agriturismo, alla conservazione ed allo sviluppo delle zone rurali, all'irrigazione e bonifiche, nonché i servizi generali.

1. 4.

Comino, Conca, Magistroni, Anghinoni.

*Al comma 2, sostituire le parole:* Sono di competenza delle regioni *con le seguenti:* Le regioni esercitano i poteri derivanti da.

1. 5.

Caveri.

*Al comma 2, dopo le parole:* territorio rurale *inserire le seguenti:* nonché gli interventi sul mercato agricolo.

1. 6.

Caveri.

*Al comma 2, sopprimere le parole da:* , ad esclusione *fino alla fine del comma.*

1. 7.

Anghinoni, Magistroni, Conca, Comino.

*Al comma 2, dopo le parole:* territorio rurale *inserire le seguenti:* nonché gli interventi sul mercato alimentare.

1. 8.

Caveri.

*Al comma 2, dopo le parole:* territorio rurale *inserire le seguenti:* e alla zootecnia e alla veterinaria per la profilassi zoosanitaria.

1. 9.

Caveri.

## XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1993

*Al comma 2, dopo le parole: territorio rurale inserire le seguenti: e montano.*

1. 10.

Caveri.

*Al comma 3, dopo le parole: norme d'attuazione inserire le seguenti: varate dalle apposite Commissioni paritetiche.*

1. 11.

Caveri.

*Al comma 3, sostituire le parole: nel rispetto dei relativi statuti con le seguenti: nel rispetto delle competenze esclusive in*

*materia e delle altre competenze previste negli statuti.*

1. 12.

Caveri.

*Al comma 4, dopo le parole: Le regioni inserire le seguenti: attraverso la propria programmazione.*

1. 13.

Caveri.

*Al comma 4, dopo la parola: concorrono inserire le seguenti: in un rapporto di cooperazione con lo Stato.*

1. 14.

Caveri.



*COMUNICAZIONI*

---





**Missioni valevoli  
nella seduta dell'11 novembre 1993.**

Artioli, Caccia, Giorgio Carta, Carlo Casini, Coloni, Raffaele Costa, Silvia Costa, Cresco, d'Aquino, de Luca, De Paoli, Foschi, Luigi Grillo, Matulli, Patria, Pisicchio, Sacconi, Savino, Spini, Tiscar, Trabacchini.

*(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).*

Artioli, Azzolina, Caccia, Giorgio Carta, Carlo Casini, Coloni, Silvia Costa, Cresco, d'Aquino, de Luca, De Paoli, Diglio, Formigoni, Foschi, Fumagalli Carulli, Luigi Grillo, Matulli, Patria, Sacconi, Savino, Spini, Tiscar, Trabacchini.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 10 novembre 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PASETTO: « Istituzione in Verona di una sezione distaccata della Corte d'appello e della Corte di assise d'appello di Verona » (3326);

CACCAVARI: « Norme per l'abolizione della pubblicità dei prodotti alcolici e l'istituzione di un fondo nazionale per iniziative di informazione e di prevenzione dell'intossicazione alcolica » (3328);

BRAMBILLA ed altri: « Nuove norme in materia di smaltimento dei rifiuti » (3329);

INNOCENTI ed altri: « Istituzione della Cassa di previdenza per i rapporti di lavoro professionale » (3330);

INNOCENTI ed altri: « Norme in materia di permessi ai lavoratori sottoposti a trattamento terapeutico » (3331);

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge  
costituzionale.**

In data 10 novembre 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dai deputati:

CASTELLAZZI ed altri: « Introduzione dell'articolo 133-bis della Costituzione e istituzione del Consiglio per la politica monetaria » (3325).

Sarà stampata e distribuita.

**Approvazioni in Commissione.**

Nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

*dalla II Commissione permanente (Giustizia):*

S. 1417. — « Nuove norme contro il maltrattamento degli animali » (*approvato, in un testo unificato, dalla II Commissione della Camera e modificato dalla II Commissione del Senato*) (432-1522-1739-2096-B);

*dalla V Commissione permanente (Bilancio):*

S. 1089. — « Disciplina del conto in-trattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e

modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi » (approvato dalla VI Commissione del Senato) (3233);

dalla VI Commissione permanente (Finanze):

S. 1453. — « Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e l'integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi » (approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1554-B);

dalla X Commissione permanente (Attività produttive):

ALIVERTI ed altri: « Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » (1045); PIERMARTINI: « Riforma delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » (1066); STRADA: « Norme per la ricostituzione su base rappresentativa degli organi di amministrazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » (1365); GUGLIELMO CASTAGNETTI ed altri: « Delega al Governo per l'istituzione del registro delle imprese » (1425); « Interventi a favore delle camere di commercio per gli anni 1993 e seguenti » (2480); CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA: « Nuove norme sulla nomina dei presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » (2926) in un testo unificato con il titolo: « Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » (1045-1066-1365-1425-2480-2926);

dalla XII Commissione permanente (Affari sociali):

SARETTA ed altri: « Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica » (1899); CELLAI: « Norme per la cura e la profilassi della malattia genetica denominata fibrosi cistica » (2651) in un testo unificato con il titolo: « Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica » (1899-2651);

dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura):

BRUNI ed altri: « Disposizioni in materia di cooperative agricole » (2868).

#### **Trasmissione dal ministro dell'interno.**

In data 8 novembre 1993, il ministro dell'interno ha trasmesso copia di alcuni elenchi di appartenenti a logge massoniche toscane a lui consegnati dall'onorevole Graziano Cioni.

Questa documentazione è depositata presso l'Ufficio affari generali della Segreteria generale nella sala del Protocollo centrale, a disposizione degli onorevoli deputati.

#### **Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, la richiesta di parere parlamentare sullo schema del decreto di determinazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione, da parte della GEPI SpA, dei fondi finalizzati alla ristrutturazione e alla riconversione dell'apparato produttivo nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

#### **Annunzio di una mozione, di risoluzioni, di una interpellanza e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, risoluzioni, una interpellanza e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.